



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 197

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 9/DDL del 7 aprile 2023)

**MODIFICA ALL'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE REGIONALE 30
OTTOBRE 1998, N. 25 "DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 12 aprile 2023.

MODIFICA ALL'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 "DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Relazione:

Al fine di porre in atto un maggior contrasto al fenomeno dell'evasione tariffaria e di comportamenti scorretti nell'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) sfocianti, in alcuni casi, anche in episodi di violenza verbale e fisica, si propone di allargare la platea dei soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale", a svolgere le attività di accertamento e contestazione delle sanzioni poste a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale. Ai dipendenti delle aziende affidatarie dei servizi di trasporto e alle guardie particolari giurate allo scopo autorizzate, secondo le modalità di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza" si aggiungono quindi anche i dipendenti delle società che partecipano alla proprietà degli stessi affidatari dei servizi di TPL. Ciò consentirà di incrementare il numero di agenti accertatori impegnati nelle attività di controllo, aumentando conseguentemente anche il livello di sicurezza per il personale dipendente, per il mantenimento della regolarità nello svolgimento del servizio e a favore di una maggior garanzia per l'utenza presente a bordo dei mezzi. Tale personale sarà adeguatamente formato nel rispetto di quanto già previsto dalla vigente disciplina regionale, ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli da 41 a 43 della citata legge regionale 25/1998, per la figura degli agenti accertatori.

MODIFICA ALL'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 "DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Art. 1 - Modifica all'articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, come modificato dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4, le parole: "dai soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "degli affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché delle società che detengono le partecipazioni dei medesimi affidatari".

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".....	3
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.	3
Art. 3 - Entrata in vigore.....	3